Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della "codecisione paritaria" evitandone gli effetti perversi

(nota a Corte cost., n. 27/2004)

di Marcello Cecchetti *

(in corso di pubblicazione in "le Regioni" n. 4/2004)

1. Con questa sentenza la Corte costituzionale accoglie il ricorso con il quale la Regione Toscana aveva sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto di nomina del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Lo scenario normativo di riferimento è costituito dall'art. 9, comma 3, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, il quale, per la nomina dei Presidenti dei parchi nazionali, prevede il meccanismo dell'intesa tra il Ministro dell'ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio il parco ricada in tutto o in parte. Nel caso di specie, venuto a scadenza il Presidente dell'Ente parco e non essendo stata raggiunta l'intesa con la Regione sul nome del sostituto, il Ministro aveva nominato un Commissario straordinario con effetto "fino alla nomina del Presidente", individuando peraltro proprio nella persona fisica a suo tempo proposta per l'intesa non corrisposta dalla Regione.

La Corte annulla il decreto del Ministro ma non sposa integralmente la tesi fatta valere dalla ricorrente, che invocava l'assoluta insussistenza di un potere ministeriale di nomina di un Commissario straordinario nell'ipotesi di scadenza dei termini di durata dell'organo ordinario o, al più, tra le righe del ricorso, la necessità dell'intesa anche per tale tipo di nomina. Il potere di nomina del Commissario straordinario - osserva il giudice costituzionale - rientra nell'esercizio della funzione di vigilanza che gli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991 riconoscono al Ministro dell'ambiente in ordine alla gestione delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale; in questo senso, si tratta di un potere che "costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento [...] degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti".

Ammessa l'astratta configurabilità del potere, la Corte ne delinea lo statuto giuridico, individuandone presupposti e limiti. La nomina del Commissario straordinario non può essere giustificata dal solo dato di fatto del mancato raggiungimento dell'intesa sulla nomina del Presidente; né, peraltro, a tale nomina può essere estesa la necessità della medesima intesa con la Regione, nel silenzio del legislatore e in presenza di modalità diverse di nomina di altri organi dell'Ente parco. Vi è, tuttavia, una precisa condizione di legittimità "minima" su cui misurare l'esercizio concreto del potere in questione: se è vero che la nomina del Commissario si giustifica in difetto di nomina dell'organo ordinario, a causa del mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, per la legittimità della nomina del primo occorrono, quantomeno, "l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo". E la verificata insussistenza di tale condizione, "che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo", conduce alla dichiarazione di "non spettanza" allo Stato del potere esercitato dal Ministro dell'ambiente.

2. Il nucleo centrale delle argomentazioni sviluppate dalla Corte è tutto costruito sull'istituto dell'intesa prevista dal legislatore per la nomina dei Presidenti dei parchi nazionali e sulle sue implicazioni giuridiche. La decisione in commento chiarisce, al riguardo, alcuni principî cardine.

L'intesa è uno dei possibili strumenti di realizzazione del principio di leale cooperazione, che - per giurisprudenza ormai consolidata - si impone in tutti i casi in cui vi sia connessione, intersezione o reciproca incisione tra attribuzioni costituzionali spettanti a soggetti o organi diversi.

L'intesa consiste in una "paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto", senza che questa possa in alcun modo essere declassata a "mera attività consultiva non vincolante".

L'intesa impone l'effettivo svolgimento (all'occorrenza) di "reiterate trattative", volte a superare le eventuali divergenze

che impediscano di raggiungere l'accordo tra le parti.

L'obbligo di condurre in modo leale, senza interruzioni e tendenzialmente ad infinitum le trattative è talmente forte e connaturato allo strumento dell'intesa da condizionare, nel caso di specie, la legittimità del pur indispensabile e "naturale" potere del Ministro di nominare unilateralmente un Commissario straordinario nelle more del procedimento di nomina dell'organo ordinario. Paradossalmente tale obbligo non viene meno né subisce attenuazioni neppure in presenza di un comportamento sleale, omissivo o semplicemente poco "proattivo" dell'altra parte, giacché - sembra emergere dal ragionamento della Corte - la lealtà/slealtà di ciascuna delle parti, in un procedimento di codecisione paritaria, si tiene vicendevolmente; di talché, l'omissione o la semplice passività dell'una, se "coltivate" dall'altra, ne determinano inevitabilmente la corresponsabilità.

3. La vicenda sottoposta al giudizio costituzionale e la soluzione adottata dalla Corte ripropongono all'attenzione un problema ben noto degli ordinamenti fondati sul pluralismo istituzionale. Come garantire l'esercizio effettivo ed efficiente dei poteri pubblici e, in particolare, l'adozione di atti necessari al concreto funzionamento del sistema, salvaguardando al contempo il pieno rispetto di tutti gli interessi costituzionali in gioco e la posizione di tutti i soggetti che ne siano portatori? Il problema assomiglia molto alla famigerata "quadratura del cerchio": si tratta, infatti, di assicurare il raggiungimento di un risultato complesso, in cui le due richiamate esigenze non possono scindersi ma debbono essere perseguite entrambe e contestualmente. La soddisfazione di una sola delle due non può mai rappresentare un valido conseguimento dell'obiettivo.

È in questo contesto che trova il suo campo di applicazione privilegiato il principio di leale cooperazione e l'ampio ventaglio di strumenti che ne assicurano la concreta attuazione. Tra questi, alcuni valgono a soddisfare l'esigenza di una partecipazione a processi decisionali altrui, laddove sia chiaramente individuabile in astratto la prevalenza dell'ente o dell'organo cui spetti l'adozione dell'atto, sia pure sulla base di una compiuta rappresentazione di tutti gli interessi connessi di cui siano portatori soggetti od organi diversi: è questo il caso dei poteri di proposta, dei pareri, obbligatori o facoltativi, dei meccanismi di raccordo organizzativo, etc..

Tuttavia, sono pure assai frequenti le ipotesi in cui, nell'intreccio delle competenze costituzionalmente riconosciute, è impossibile individuare *a priori*, in astratto, la prevalenza della posizione di una delle parti sull'altra. Ed è questo il terreno sul quale è propriamente destinato ad operare il modello dell'intesa, come vero e proprio accordo paritario nella determinazione del contenuto dell'atto.

Più in generale, quando ricorrano simili ipotesi, il raggiungimento della "quadratura del cerchio" risulta condizionato da un triplice ordine di possibili strumenti: le c.d. "intese deboli"; le c.d. "intese forti"; la giurisdizione costituzionale.

Le intese "deboli", talvolta previste dal legislatore e da tempo considerate costituzionalmente non illegittime dalla Corte, sono - come è noto - uno strumento collaborativo in cui il raccordo tra le parti è sostanzialmente suddiviso in due fasi: la prima, di vera e propria trattativa finalizzata alla codecisione paritaria; la seconda, solo eventuale, che si fonda sul potere riconosciuto in termini espliciti ad una delle parti di decidere unilateralmente, decorso un termine prestabilito, purché tale decisione sia assistita da congrua motivazione circa il mancato raggiungimento dell'intesa nel termine e circa le concrete ragioni di indifferibilità che rendono necessaria l'emanazione unilaterale dell'atto. Si tratta, come è facile intuire, di uno strumento che presenta l'indubbio vantaggio di impedire la paralisi decisionale determinata dalla impossibilità (o anche dalla semplice incapacità delle parti) di raggiungere l'accordo. Ma è altrettanto indubbio lo svantaggio costituito dalla quasi inevitabile diminuzione del tasso di "paritarietà" delle parti coinvolte, se ed in quanto una delle due - quantomeno a partire dalla scadenza del termine per il raggiungimento dell'intesa - dispone delle chiavi per superare il dissenso dell'altra.

Le intese "forti", invece, per definizione e per come espressamente concepite dallo stesso giudice costituzionale, impongono sempre e comunque la codecisione, ossia l'effettivo raggiungimento dell'accordo tra le parti come condizione necessaria per l'adozione o quantomeno per l'efficacia dell'atto. Qui il vantaggio evidente è la piena garanzia di conformità della decisione alle rispettive posizioni costituzionali dei soggetti coinvolti. Di contro, è innegabile il rischio di paralisi decisionale, particolarmente deprecabile nei casi di esercizio necessario di funzioni pubbliche.

La giurisdizione costituzionale è lo strumento di chiusura ed è implicata sotto due possibili versanti: nella sede del giudizio di costituzionalità delle leggi, per consentire il sindacato sulle previsioni legislative che, di volta in volta, stabiliscono le forme di collaborazione, al fine di verificarne la adeguatezza rispetto al tipo di decisione da adottare; nella sede del conflitto di attribuzione, per verificare il corretto e leale esercizio dei poteri in concreto, nel rispetto dello

strumento collaborativo previsto dal legislatore per il caso di specie.

È evidente che il coinvolgimento del giudice costituzionale non è di per sé in grado di assicurare il conseguimento del risultato complesso cui si è fatto cenno, ossia efficienza e tempestività decisionale nel rispetto di tutte le posizioni costituzionali equiordinate; il ruolo della Corte può soltanto valere - per così dire ad adiuvandum - a garantire ex ante o a ripristinare ex post le "condizioni costituzionali" necessarie a quell'obiettivo (adeguatezza in astratto degli strumenti collaborativi e correttezza in concreto dei comportamenti delle parti coinvolte). La stessa sentenza qui annotata, in definitiva, non vale a garantire il risultato consistente nella nomina, d'intesa tra Stato e Regione, del Presidente dell'Ente parco in questione: la decisione della Corte, infatti, non può fare altro che imporre alle parti il tavolo della trattativa, salva l'ulteriore verifica di eventuali slealtà future.

4. Quali soluzioni normative possono essere immaginate per situazioni come quella da cui ha tratto origine il conflitto deciso con la sentenza n. 27 del 2004? Occorre nominare il Presidente di un Ente parco nazionale; sono inestricabilmente coinvolte attribuzioni statali e regionali; il legislatore nazionale si è limitato a prevedere l'intesa, senza alcuna specificazione ulteriore, dunque - stando anche a quanto mostra di ritenere il giudice costituzionale - la necessità dell'accordo paritario come condizione di adottabilità dell'atto.

Una prima strada può senza dubbio essere percorsa attraverso una disciplina che valga a "condizionare" e a "limitare" i poteri delle parti di condurre la trattativa, da un lato restringendo l'area delle posizioni manifestabili, dall'altro favorendo il reciproco avvicinamento di posizioni divergenti. Sul piano sostanziale, ad esempio, si potrebbe pensare alla previsione di specifici requisiti di competenza professionale e attitudinale della persona da nominare, eventualmente supportati da pareri di organismi tecnici da allegare al *curriculum* del candidato. Sul piano procedimentale, assai utile potrebbe rivelarsi una specifica disciplina (il cui grado di dettaglio e di rigidità potrebbe variare in base alle esigenze in gioco) del processo decisionale per il raggiungimento dell'intesa: un potere di proposta "secca" cui far seguire l'esercizio di un potere di controproposta "secca"; in caso di mancata convergenza, la proposta di una terna di nomi e la corrispondente controproposta; termini congrui ma rigidi per ciascuno di questi atti; eventuale sanzione del comportamento omissivo di una delle parti attraverso il riconoscimento del potere di nomina unilaterale in capo alla controparte allo scadere di uno specifico atto di messa in mora.

L'intervento normativo volto a limitare i poteri di trattativa delle parti sembra certamente in grado di favorire la "codecisione paritaria efficiente", se non altro perché, all'interno di una cornice di tempi certi, introdurrebbe parametri di legittimità dei comportamenti delle parti, agevolandone il sindacato ex post sulla effettiva lealtà della collaborazione. Il risultato finale, tuttavia, non è garantito con certezza. Nonostante i vincoli legislativi e la certezza dei tempi procedimentali, quanto più la decisione mantiene una ineliminabile componente di scelta politica tanto più, in astratto, sarà possibile che le parti non riescano a convergere in un accordo e si trovino in uno stato di paralisi insuperabile.

5. Come garantire allora la certezza dell'adozione dell'atto? Il primo meccanismo che viene in considerazione è ovviamente la dequalificazione dell'intesa da "forte" in "debole", attraverso la previsione esplicita di un potere finale in capo ad una delle parti di procedere alla nomina, con adeguata e puntuale motivazione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo allo scadere di un termine massimo fissato per la procedura di concertazione. Se una scelta di questo tipo fosse accompagnata dalla contestuale introduzione di quegli strumenti di limitazione sostanziale e procedimentale cui si è appena accennato, è evidente che la drastica diminuzione del tasso di paritarietà delle posizioni delle parti connaturata alle intese deboli potrebbe risultare, in concreto, contenuta in termini accettabili, anche attraverso un oculato bilanciamento tra i poteri dei soggetti in gioco. Ma è comunque innegabile che la dequalificazione di un intesa da forte in debole, non potrà che subire uno scrutinio stretto di costituzionalità con riferimento alla sua adeguatezza a garantire l'effettivo rispetto del principio di leale cooperazione e le esigenze che da questo derivano in relazione alle posizioni costituzionali coinvolte.

In proposito, non si può fare a meno di segnalare un orientamento concretamente affacciatosi in sede legislativa nel periodo più recente proprio in ordine al problema del meccanismo di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali e proprio a seguito dell'ancora irrisolto contrasto tra Regione Toscana e Ministro dell'ambiente sul futuro presidente del Parco dell'Arcipelago toscano. Il 30 giugno scorso la Commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti approvato un emendamento aggiuntivo al testo del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), con il quale si intendeva modificare l'art. 9 della legge n. 394 del 1991 introducendo un nuovo comma 3-bis del seguente tenore: "Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro dell'ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al

Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente".

L'emendamento ha dato luogo ad un ampio e acceso dibattito ed è stato poi ritirato nella fase di approvazione da parte dell'Assemblea. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che analoga previsione - riferita al meccanismo di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali - era già contenuta nel testo originario del medesimo decreto legge ed è risultata poi non modificata dalla legge di conversione, sembrano opportune almeno due osservazioni per cogliere il senso delle scelte espresse in disposizioni legislative di questo tenore. Con una prima norma viene di fatto fissato un termine perentorio di trenta giorni per il raggiungimento dell'intesa, senza l'introduzione di alcun limite sostanziale o procedurale in grado di favorire, rispetto al passato, l'avvicinamento delle parti su una posizione consensuale; con l'unico effetto evidente di stabilire un termine assai breve proprio alla complessiva procedura di intesa, termine che non potrà che decorrere dal primo atto di iniziativa di una delle due parti (verosimilmente il Ministro). Con una seconda norma si prevede lo strumento per garantire la decisione finale in caso di mancato accordo, attraverso lo spostamento della sede decisionale presso il Consiglio dei ministri: solo apparentemente non si tratta di intesa debole in senso tecnico, giacché solo formalmente le due parti si vedono escluse dal potere di deliberare l'atto di nomina unilaterale; il Ministro, infatti, conserva il suo potere di proposta formale al Consiglio dei ministri e, d'altronde, è pur sempre il Governo centrale - sia pure attraverso un organo diverso, politicamente sovraordinato - a poter assumere la decisione prescindendo dal consenso della Regione interessata.

6. La garanzia assoluta della adozione dell'atto necessario senza cedimenti sulla posizione di paritarietà delle parti passa inevitabilmente dalla costruzione di un meccanismo procedurale che, a fronte del perdurante insuccesso delle trattative, consenta in tempi certi la decisione senza che questa venga affidata ad una delle parti.

Una delle soluzioni che, almeno in casi come quello qui preso in esame, meriterebbe una attenta considerazione da parte del legislatore sembrerebbe quella di rimettere il potere di individuare la persona da nominare ad un collegio arbitrale *ad hoc*, composto di tre membri: uno indicato dal Ministro, uno indicato dalla Regione e uno indicato dagli enti locali coinvolti nel territorio del parco (in alternativa, o in situazioni diverse, la nomina del terzo componente del collegio potrebbe anche essere affidata al sistema delle Conferenze). Il potere di questo collegio potrebbe essere circoscritto alla scelta, entro un termine perentorio, di una delle persone comprese nelle terne proposte dalle parti, sulla base di una valutazione comparativa dei requisiti tecnico-professionali che emergano dai *curricula* e dagli eventuali pareri degli organi tecnici già agli atti.

Si tratta, come è evidente, di uno schema di soluzione ampiamente modellabile in ragione delle esigenze concrete, anche in relazione a quanto si voglia specificare nella disciplina del procedimento di intesa, ma che - nei suoi termini essenziali - è già in grado di garantire tempi certi per l'adozione dell'atto e il mantenimento di una posizione effettivamente paritaria per tutti i soggetti portatori di interessi costituzionalmente rilevanti.

La sensazione è che, attraverso un simile meccanismo, finisca di fatto per risultare favorito dal naturale effetto deterrente della rimessione al collegio arbitrale anche lo stesso raggiungimento dell'intesa nella fase "ordinaria" delle trattative; con la conseguente riconduzione entro i propri fisiologici confini del ruolo spettante alla giustizia costituzionale.

* p.a. di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Sassari

Nel periodo più recente, tale assunto si trova espressamente ribadito, ad esempio, nelle sentenze nn. 39 e 308 del 2003, oltre che nella sentenza n. 422 del 2002, dove la Corte afferma testualmente: "Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse, il principio di 'leale collaborazione' - che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione - richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione".

Al riguardo, si vedano le assai note affermazioni già contenute nelle sentenze nn. 351 del 1991, 220 del 1990, 337 del 1989 e 747 del 1988.

Sul punto, cfr. quanto già esattamente rilevato da M. Jacometti, *La Corte costituzionale e l'inesistenza di una nozione unitaria di intesa*, in questa *Rivista*, 1992,, a proposito della sentenza n. 21 del 1991 sulle intese in senso debole; l'Autrice osserva che "l'essenza dell'intesa richiesta dalla Corte consiste in una 'trattativa che superi, per la sua flessibilità e bilateralità, il rigido schema della sequenza di atti unilaterali' (e cioè la semplice emissione di un parere o di una proposta)". L'intesa presuppone dunque, sempre e comunque, una attività di "negoziazione", il che consentirebbe -

sempre ad avviso dell'Autrice - di ritenere superata la piena parificazione tra intesa e parere che pure la stessa giurisprudenza costituzionale sembrava aver ammesso in decisioni precedenti (cfr., ad es., le sentenze nn. 180 del 1989, 514 e 1031 del 1988).

Si veda, in proposito, il passaggio della sentenza in cui la Corte, nel riscontrare il mancato avvio e sviluppo della procedura di intesa prevista nel caso di specie, fa leva sul comportamento della stessa Regione ricorrente, affermando che "non realizza la richiesta condizione di legittimità il rifiuto di intesa sul nominativo proposto dal Ministro, seguito dalla mera richiesta di incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attività".

Nella sterminata bibliografia, si vedano, per tutti, A. Baldassarre, I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali, in questa Rivista, 1984, 667 ss.; C. Desideri, L. Torchia, I raccordi tra Stato e Regioni. Un'indagine su organi e procedimenti, Milano, Giuffrè, 1986; A. D'Atena, Verso una riconsiderazione della c.d. "collaborazione" tra Stato e Regioni?, in Giur. cost., 1987, I, 3382 ss.; G. Manfredi, Le intese e gli accordi fra Stato e Regioni in Italia, in G. Pastori (a cura di), Accordi e intese nell'ordinamento regionale. Materiali per la riforma, Milano, Franco Angeli, 1993, 121 ss.

Si vedano, in particolare, le sentenze nn. 21, 351, 482 del 1991, 6 e 355 del 1993, 116 del 1994.

In questo senso, cfr. soprattutto la sentenza n. 116 del 1994, la quale rileva nell'obbligo di specifica motivazione in relazione alla vicenda concreta "il requisito minimo in grado di legittimare la decisione unilaterale", indipendentemente dalle stesse previsioni legislative attributive del potere. Sull'importanza di tale requisito, posto a presidio dell'efficacia del controllo giurisdizionale ex post in ordine alla garanzia del massimo rispetto possibile delle posizioni delle parti in gioco, si consenta il rinvio a M. Cecchetti, La Corte e il modello di rapporto tra Stato e Regioni con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente: il contributo della sentenza n. 116 del 1994, in Riv. giur. ambiente, 1995, spec. 80 ss. Per una ricostruzione assai diversa del concetto di "intesa debole", cfr. S. Agosta, Dall'intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in federalismi.it, 2004, n. 6, 10, secondo il quale l'espressione riassumerebbe "tutti quei casi in cui consti 'la concordanza della volontà delle parti a seguito della manifestazione del parere favorevole da parte della Regione' (così sent. n. 514 del 1988)".

In tal senso, cfr., soprattutto, A. D'Atena, Sulle pretese differenze tra intese "deboli" e pareri, nei rapporti tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 1991, 3908 ss.; F.S. Marini, La "pseudocollaborazione" di tipo organizzativo: il caso della Conferenza Stato-Regioni, in Rass. Parlamentare, 2001, spec. 671 ss. Più in generale, si vedano: A. Costanzo, Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 1983, 447 ss., e G. Rizza, Le intese costituzionali tra enti territoriali: tipologia, orientamenti della Corte e spunti ricostruttivi, in Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di V. Crisafulli, Padova, CEDAM, 1985, I, 705 ss.

Da ultimo, si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004.

In tal senso, cfr. già S. Bartole, *Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 154, nonché R. Roffi, "Concerto" e "intesa" nell'attività amministrativa: spunti ricostruttivi, in *Giur. it.*, 1988, IV, 421. *Contra*, si veda, ad esempio, J. Buccisano, *Intesa e concerto: analogie e differenze*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1982, 139 ss.

La potenziale "inefficienza" dell'istituto sotto questo profilo è sottolineata, ad esempio, da A. Costanzo, *Aspetti problematici*, cit., 444, nonché Id., *Ancora in tema di intese fra Stato e Regioni*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 806-807. Cfr., inoltre, G. Manfredi, *Le intese e gli accordi*, cit., 135.

Quali possano essere poi i criteri da utilizzare in un simile giudizio è problema assai complesso che fuoriesce dal tema di queste pagine e che, comunque, la Corte non ha mai definitivamente affrontato in termini espliciti. Forse si potrebbe ritenere che i principî enunciati nell'art. 118, primo comma, Cost., consentano di individuare il *proprium* della adeguatezza delle forme di collaborazione nella preferenza per il massimo coinvolgimento possibile del livello territoriale inferiore.

Le vicende successive alla decisione della Corte in relazione alla nomina del Presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano mostrano chiaramente questo limite ontologico della giurisdizione costituzionale. Al momento in cui si scrive, nella perdurante mancanza di un accordo tra il Ministro e la Regione Toscana, risulta ulteriormente prorogata fino al 3 agosto 2004 la nomina del Commissario straordinario nella stessa persona fisica a suo tempo

investita di tale incarico.

Solo per fare un esempio, si potrebbe immaginare un sistema per il quale l'eventuale potere di decisione unilaterale debba essere esercitato esclusivamente nell'ambito della terna di nomi proposta dalla controparte.

La sentenza n. 6 del 2004, a proposito dell'intesa con la Regione interessata in ordine alla localizzazione dei grandi impianti di produzione di energia elettrica, mostra chiaramente che la Corte ritiene di poter svolgere in concreto un sindacato di questo tipo sulle norme legislative che prevedono le forme di collaborazione.

Così l'emendamento 6.0.1 (proposto dal senatore Magnalbò e accolto dalla Commissione) volto ad introdurre l'art. 6-bis nel testo del decreto legge da convertire (in Senato della Repubblica, XIV Legislatura, *Resoconto sommario* della seduta n. 410, 29 giugno 2004, della Commissione Affari Costituzionali).

Cfr., in particolare, Senato della Repubblica, XIV Legislatura, *Resoconto stenografico* della 629^a Seduta pubblica, 7 luglio 2004.

L'art. 6 del decreto legge aggiunge il comma 1-bis (il quale recita: "Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata") all'art. 8 della legge n. 84 del 1994. Quest'ultimo, al comma 1, prevede che il Presidente dell'Autorità portuale sia nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti (di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale) designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio, competenti per territorio. La terna deve essere comunicata tre mesi prima della scadenza del mandato al Ministro, il quale, con atto motivato, può chiedere la designazione di una seconda terna di candidati, nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità che risultano in possesso dei predetti requisiti.

All'opposto, potrebbe presentare alcuni indubbi vantaggi anche la soluzione di escludere radicalmente la possibilità che il collegio possa scegliere uno dei nominativi già proposti nel corso della trattativa da una delle parti e non condivisi dall'altra.